

INDICE

<b>EDITORIALE</b>	3
<b>STUDI E RICERCHE</b>	
<b>LEGGI NATURALI DELL'ORGANIZZAZIONE, DIRITTO IMPLICITO E INTERAZIONE SOCIALE: L'INDISPENSABILE PER UN CORRETTO INQUADRAMENTO DELLA PROPOSTA DI FULLER ANDREA PORCIELLO</b>	6
<b>THE EUROPEAN UNION AND THE POLISH CONSTITUTIONAL COURT REFORM: AN EXAMPLE OF CRISIS OF POWERS SEPARATION WITH «SMOKE SIGNALS» BY BRUSSELS? FABIO RATTO TRABUCCO</b>	25
<b>«...NON C'È CHE DA RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'ALTA SLESIA»: ORDINE INTERNAZIONALE, EGEMONIA ED AUTODETERMINAZIONE NELL'ETÀ DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI FILIPPO RUSCHI</b>	41
<b>QUALE LOGICA PER I DIRITTI DELL'UOMO? PAOLO SAVARESE</b>	74
<b>PSEUDOMORFOSI POLITICHE: OSWALD SPENGLER E GEORGIJ P. FEDOTOV VLADIMIR ŠČUČENKO</b>	96
<b>THE ROOTS OF ALEXANDER HERZEN'S POPULIST SOCIALISM DANIELE STASI</b>	116
<b>SPUNTI CRITICI SULLA OBBLIGATORietà DEL LAVORO PENITENZIARIO AUGUSTO ROMANO</b>	134
<b>PROFILI GIURIDICI DELLA MENDICITÀ IN JACOPO MENOCHIO FEDERICA PALETTI</b>	148

**PAGINE LIBERE**

<b>UNA SVOLTA STORICA: L'ABROGAZIONE DEL SEGRETO PONTIFICIO PER I DELITTI LEGATI ALLA PEDOFILIA BRUNO DEL VECCHIO</b>	<b>173</b>
<b>VERITÀ, DIRITTO, POLITICA: GIORGIO LOMBARDI «LETTORE» DI LUIGI GIUSSANI MICHELE ROSBOCH</b>	<b>187</b>

## PROFILI GIURIDICI DELLA MENDICITÀ IN JACOPO MENOCHIO

FEDERICA PALETTI\*

*Abstract:* this essay aims the focus on the contribution by the *scientia juris* of the early modern age, especially by the jurisconsult Jacopo Menochio (1532-1607), in the construction of the legal identity of the beggar. In Europe, in a time of legal proliferation aimed at limiting and suppressing the cases of beggary, the council activity of the *doctores* offers valuable arguments for the matter and discipline *in civilibus et in criminalibus*. Who can validly ask for alms? To whom is it forbidden? When does the beggar's conduct become punishable? Jacopo Menochio gives an answer to these and other questions in a case published in his collection of questions *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis*, anchoring himself in the legal tradition but with a particularly focus to the present and the most updated literature on the subject.

*Keywords:* beggars – legal status – Jacopo Menochio – 16<sup>th</sup> Century.

### 1. Introduzione

«*Mendicantes aliqui validi sunt, aliqui invalidi*».

Non v'è affermazione che possa rendere, pur nella sua scarna semplicità, in modo così efficace e diretto il senso della riflessione che si andò sviluppando in età moderna attorno al tema della mendicITÀ, rispetto al quale i giuristi, nella loro doppia veste di *doctores* e di *consiliatores*, furono chiamati ad apportare contributi via via più compiuti e raffinati.

A partire dalla fine del Quattrocento, il mendicante o, meglio, i mendicanti, stante la significativa ricorrenza nelle fonti del lemma declinato al plurale, quasi a volere accentuare l'ingombrante numerosa presenza, iniziarono a rivestire un certo interesse nelle politiche di governo del territorio. Particolari congiunture sociali ed economiche avevano determinato un'affluenza di massa dalle campagne alle città e l'incremento del ricorso a pratiche di mendicITÀ<sup>1</sup>. Per converso, da parte delle autorità politiche, in un

---

\* Federica Paletti, Ricercatrice di Storia del diritto medievale e moderno IUS/19, Università degli Studi di Brescia. E-mail: federica.paletti@unibs.it

<sup>1</sup> Il fenomeno è stato ampiamente descritto dalla storiografia. Sul punto si rimanda agli studi di M. Mollat, 2001, 263 e ss.; B. Geremek, 1999, ed. Id. 2001, 123 e ss.; B. Pullan, 1994; F. Braudel, 1976; L. Coccoli, 2017.

secolo in cui si andavano coagulando forme di governo accentrate, era aumentata la percezione che si ricorresse a dette pratiche con maggiore intensità sì da autorizzare un loro intervento regolatorio<sup>2</sup>.

I numerosi provvedimenti, adottati in quel torno d'anni, ci rimandano le immagini di città europee popolate, quasi assediate, da queste figure itineranti, per un verso tollerate e, per un altro, avvertite come inquietanti per la loro costante ricerca di soccorso. Valga il caso di un'importante realtà politico-istituzionale quale quella della Repubblica di Venezia che, mediante parti adottate dal Consiglio dei Dieci, raccomandava ai Rettori in Terraferma di interdire la questua a coloro che non erano autorizzati dai Consigli cittadini, piuttosto che a coloro che, dichiarando con falsità di essere religiosi, o appartenenti ad un'opera pia od un ospedale, chiedevano l'elemosina senza licenza<sup>3</sup>. Altrettanto potrebbe dirsi di altre città quali Ypres o Norimberga che furono tra le prime ad adottare provvedimenti sanzionatori verso i mendicanti<sup>4</sup>.

A fronte di un interesse pubblico verso la mendicizia che si andava via via espandendo e che si manifestava con l'adozione di disposizioni regie, principesche o statutarie, tese a vietarla o a limitarne quegli aspetti che si riteneva potessero minare la buona quiete ed il pacifico vivere della *communitas*<sup>5</sup>, il diritto, quello sapienziale, non mancò di dare il proprio apporto<sup>6</sup>.

Innestandosi nel solco di una tradizione giuridica che, sin dal tardo impero romano, si era interrogata sullo «status del mendicante, i giuristi dell'età di mezzo arricchirono la riflessione, sciogliendo nodi e colmando vuoti, così da offrire una più compiuta sistematizzazione atta, da un lato, ad individuare le coordinate indispensabili per governare la materia in ambito civile, canonico e criminale e, dall'altro, ad introdurre

---

Con specifico riferimento all'area italiana G. Politi, M. Rosa, F. Della Peruta, 1982; M. Garbellotti, 2013; G. Albini, 2016.

<sup>2</sup> La «legge» iniziava ad avere un potere ordinante e non rivelatorio di un ordine dato, espressione di un potere potestativo che trovava la sua fonte nella *voluntas* del *princeps* e andava acquisendo un ruolo che diverrà, in particolare per la materia di cui si discute in queste pagine, pervasivo e dominante. Sul rapporto tra *lex*, sua produzione e potere politico nell'esperienza giuridica medievale e moderna, senza pretesa di esaustività alcuna, si rimanda alle pagine di P. Grossi, 2006, 39 e ss., 127 e ss.; M. Meccarelli, 2016, 127-157; P. Costa, 2013, 689-782; E. Cortese, 1964, vol. II, 169 e ss. Le leggi del sovrano furono una delle fonti, non l'unica, che a partire dalla fine del XV secolo concorsero a far emergere un diritto territoriale specifico e così la formazione di uno *jus patrium*, inteso quest'ultimo, nell'accezione datane dalla recente storiografia giuridica, quale diritto diversificato caratterizzante gli ordinamenti giuridici europei di età moderna. Sulla categoria dello *jus patrium* anche in chiave storiografica, fondamentale I. Bircocchi, A. Mattone, 2006, del quale si segnalano i contributi di I. Bircocchi, G. S. Pene Vidari, G. Di Renzo Villata che conduce una puntuale disamina delle esperienze locali e segnatamente del Ducato di Milano.

<sup>3</sup> Consiglio dei Dieci, parte del 25 febbraio 1518. La ducale è consultabile nella raccolta dell'Archivio Storico Civico in Brescia, ASCBs, reg. 1082.

<sup>4</sup> B. Geremek, 1999, 53 e ss. ed Id., 2001, 142 e ss.

<sup>5</sup> La declinazione è ancora nel senso di garantire un ordine all'interno della città e confini stabili.

<sup>6</sup> Sul ruolo della *scientia iuris* nel Cinquecento, anche quale fonte di produzione del diritto, ci si limita a rinviare alle fondamentali pagine di I. Bircocchi, 2002, 233 e ss.; M. Ascheri, 1989; A. Cavanna, 1982; A. Padoa Schioppa, 2016, 284-315.

certezze e ad indicare *rationes* che potessero orientare la condotta dei giudici e la discrezionalità loro riconosciuta.

Uno sforzo definitorio che si rendeva altresì necessario per distinguere i mendicanti da altre categorie di soggetti cui spesso erano affiancati, specie nelle legislazioni locali. Se, infatti, da un lato, i mendici presentavano caratteri di contiguità con vagabondi, forestieri, *miserabiles personae* per la comune condizione di debolezza economica e sociale o di povertà che condividevano<sup>7</sup>, dall'altra, per le qualità personali, la condotta ed i fini che li animavano non potevano essere assimilati nel medesimo statuto giuridico<sup>8</sup>.

L'attività interpretativa e consulenziale dei giureconsulti si rivelò dunque un prezioso strumento per meglio inquadrare la mendicità, ordinando le esperienze introdotte nella pratica ed aggiornando ed adeguando al presente la lettura di quelle fonti che già si erano occupate del tema.

Tra questi giuristi, Jacopo Menochio, giureconsulto pavese di chiara fama, ed al quale appartiene *l'incipit* che apre queste pagine, rivestì un ruolo di sicuro rilievo. Professore di *ius pontificium* e poi di *ius civile* nell'ateneo di Padova dal 1566 al 1588, nell'anno 1592 venne chiamato a rivestire la carica di senatore e poi di alto magistrato al Senato di Milano<sup>9</sup>. A lui si deve una delle maggiori raccolte di questioni, la *De arbitrariis iudicium quaestionibus et causis*, che, pubblicata per la prima volta nel 1569<sup>10</sup>, affrontava temi

---

<sup>7</sup> La storiografia ha messo in evidenza che questa moltitudine di gente «vagante» era accomunata da una comune condizione di povertà, che ben potrebbe essere sintetizzata nella definizione data da M. Mollat «*Le pauvre est celui qui de façon permanente ou temporaire, se trouve dans une situation de faiblesse, de dépendance, d'humiliation, caractérisée par la privation des moyens, variables selon les époques et les sociétés, de puissance et de considération sociale. Vivant au jour le jour il n'a aucune chance de se relever sans l'aide d'autrui*», Id., 1978, 14.

<sup>8</sup> Grazie al contributo della recente storiografia giuridica, condotta sullo studio delle fonti dottrinali, legislative, giudiziarie, è stato ormai acclarato che coloro che costituivano «l'altra faccia della cittadinanza» - così P. Costa, 1999, 42 - ossia vagabondi, *pauperes*, *miserabiles personae*, mendicanti, erano portatori di identità differenti e giuridicamente rilevanti, costruite su parametri ontologici soggetti a modifiche in ragione dei tempi e dei luoghi. Tali categorie di soggetti sono state spesso percepite come «diverse», come ha messo in evidenza il volume collettaneo A. A. Cassi (a cura di), 2013, ed in particolare i contributi di A. Cernigliaro, C. Storti, A. A. Cassi, F. Paletti, D. Luongo, P. Costa. Per un approfondimento sulla rete di obblighi, privilegi, divieti disposti nei confronti di vagabondi e mendicanti tra medioevo ed età moderna sia consentito rinviare, senza pretesa di esaustività, a C. Storti, 2012; M. Di Simone, 2018. Con riferimenti ai singoli ordinamenti territoriali si veda A. Dani, 2018; F. Paletti, 2018; M. Fioravanti, 2018; A. Dani, 2018 (II), 200 e ss.

<sup>9</sup> La figura di Jacopo Menochio è da sempre soggetto/oggetto di studi sia perché espressione di una cultura giuridica tradizionale, aperta al nuovo, sia per la vastità e completezza delle sue opere, che furono utilizzate anche per la preparazione pratica dei giuristi specie in area germanica ed ispanica, come riferisce I. Bircocchi, 2002, 245-246 e A. Padoa Schioppa, 2016, 289. Per una biografia del giurista lombardo si rimanda a C. Valsecchi, 2009, e Ead., 2013; E. Holthofer, 2001; C. Beretta, 1990; L. Franchi, 1925. Sul ruolo svolto da Menochio nel panorama della scienza giuridica cinquecentesca si rimanda ai rilievi di I. Bircocchi, 2002, 244-246; A. Padoa Schioppa, 2016, 288-289; U. Petronio, 253-273. Su specifici temi relativi alla speculazione del giureconsulto C. Valsecchi, 1994 ed Ead., 2000; C. Danusso, 2003; R. Savelli, 2011, 268-275. Per il genere dei *consilia*, basti rinviare a M. Cavina, 2015, ed all'ampia bibliografia ivi contenuta.

<sup>10</sup> L'opera si presentava strutturata in *quaestiones*. La prima edizione del 1569, composta da due libri, contava quattro centurie di questioni. Fecero seguito altre edizioni nelle quali furono aggiunte altre due centurie, per complessive sei centurie e successive *additiones*.

involgenti ogni ramo del diritto e per i quali si rendeva necessario fissare regole che potessero orientare l'attività del giudice<sup>11</sup>.

In una delle ultime edizioni, Menochio, dopo essersi occupato dei vagabondi, dedicò un articolato *casum* ai mendicanti<sup>12</sup>, affrontando ben ventisei questioni, dalle quali non solo emergeva una conoscenza aggiornata della letteratura coeva, che si innestava nel solco della tradizione giuridica di *ius commune*, ma altresì un'attenzione alla legislazione del Ducato di Milano e alle soluzioni adottate oltralpe<sup>13</sup>.

Uno studio argomentato ed approfondito, quello di Menochio, attraversato da un filo rosso che legava e connetteva tra loro gli aspetti in *civilibus* ed in *criminalibus* della mendicizia, e che si può sintetizzare nei due lemmi della *validitas* ed *invaliditas*. Tali dimensioni, che rimandavano ad una corporeità abitata da un'anima, a membra che erano portatrici di un peccato originale ma che, al contempo, erano segno dell'incarnazione salvifica del Cristo, si rivelarono così potenti da tradursi in categorie giuridicamente sensibili dando luogo a giudizi di *meritevolezza* ed *indegnità* attorno ai quali, anche in epoche successive, si avvierà la discussione in tema di mendicizia.

## 2. L'anima e la sua salvezza

Affrontare il tema della mendicizia in una realtà quale quella cinquecentesca, ancora innervata dall'osmotico rapporto tra *ius commune* e *ius canonicum*, significava confrontarsi con un dibattito teologico, prima ancora che giuridico, che andava a toccare il dovere di soccorso al prossimo, la natura dell'elemosina, il valore della povertà, la dimensione della ricchezza, ed all'interno del quale reperire gli elementi legittimanti e giustificatori della materia.

Il sommovimento religioso, generato dalla Riforma protestante e dalla Controriforma, aveva poi ulteriormente contribuito a ridefinire le prospettive della spiritualità cristiana e con essa il rapporto del fedele con la realtà temporale. La nuova stagione che si era aperta andava mutando la visione dell'uomo, nel suo rapporto con Dio ed il cosmo, ed il senso della sua missione terrena, sino al famoso «*etsi non daremus Deum non esse*» che avrebbe fatto spazio ad un nuovo modello antropologico<sup>14</sup>. Tale nuova dimensione, introducendo un nuovo rapporto tra l'uomo e le cose, tra ricchezza e

---

<sup>11</sup> Cfr. I. Bircocchi, 2002, 245.

<sup>12</sup> Casus CCCCXXXII, *Mendicantes validi, qui et quibus poenis olim, et quibus hodie afficiantur, satis accurata et diligens explanatio*, in J. Menochi, 1600.

<sup>13</sup> E' stato osservato che il riferimento alla normativa locale e d'oltralpe non per era sfoggio di erudizione ma per comprendere appieno il problema per una sua definizione pratica, I. Bircocchi, 2002, 244-245.

<sup>14</sup> Noto è il contributo della Scuola di Salamanca in tale direzione, in merito alla quale sia consentito rinviare alle pagine di M. Villey, 1986, 293 e ss.. Sull'effettiva portata innovativa della celeberrima affermazione groziana, sostanzialmente anticipata dalla Scuola di Salamanca, cfr. A.A. Cassi, 2015, 85.

povertà non poteva non impattare anche sul terreno del diritto e, tra le altre, su categorie già in discussione quali i mendicanti, i vagabondi, gli oziosi, i *pauperes*<sup>15</sup>.

Menochio, che si trovò a scrivere della *quaestio* negli anni successivi al Concilio di Trento e che fu pure protagonista di uno scontro con il Cardinal Borromeo che gli valse nel 1596 la scomunica per avere sancito la prevalenza della giurisdizione statale su quella ecclesiastica<sup>16</sup>, recuperava alcuni degli esiti della riflessione teologica cristiana in materia.

«*Eleemosynam dare pium et meritorium esse nemo dubitat*» affermava il giureconsulto pavese, attribuendo alla pratica dell'elemosina un valore positivo, osservata dalla prospettiva di colui che la erogava. Il richiamo ai Proverbi di Salomone «*Chi disprezza il prossimo suo, pecca: chi invece ha compassione dei poveri sarà beato*», alla Lettera di Crisostomo agli Ebrei «*Beato l'uomo che si cura dei poveri e dei bisognosi, il Signore lo libererà nel giorno orrendo del giudizio*» o, ancora, al libro di Tobia «*Fai elemosina con le tue sostanze e non distogliere il tuo volto da colui che patisce, così infatti sia affinché non si rivolti contro di te il volto di Dio*» tendevano a mettere in evidenza il soccorso ai bisognosi quale strumento di perfezionamento per l'anima, che avrebbe condotto alla benevolenza di Dio e ad una vita eterna piena per il donante.

La valorizzazione dell'elemosina in un'accezione spirituale aveva del resto un suo solido ancoraggio nella speculazione di Tommaso d'Aquino, cui Menochio stesso faceva riferimento citandolo nel *casus* a sostegno delle sue tesi. L'Aquinata prospettava l'elemosina come un momento di unione con Dio: collocata tra gli atti di carità esterni, doveva estendersi a tutti e riconduceva direttamente a Dio quale fine ultimo<sup>17</sup>. Il donante avrebbe dovuto elargire solo ciò che per lui era superfluo, trattenendo per sé il necessario e quanto doveva essere impiegato per pagare debiti: avrebbe dovuto soccorrere dapprima le persone che gli erano affidate e solo poi, in via indistinta, chi ne avesse avuto reale bisogno<sup>18</sup>. Nella teologia tomista, la funzione dell'elemosina veniva così ad avere un impatto materiale e a costituire un vero e proprio dovere solo là ove il credente disponesse di beni superflui.

E', tuttavia, doveroso evidenziare che, al di là delle scelte del giureconsulto pavese, nel quadro della *christianitas* europea, così varia e composita e che ancora innervava la vita civile e sociale del Cinquecento, l'accezione teologica dell'elemosina non era univoca e convivevano più modulazioni destinate ad avere più o meno seguito e a riaffiorare, in taluni casi, come un fiume carsico in tempi diversi rispetto al momento della loro elaborazione oppure a prendere corsi imprevisti.

---

<sup>15</sup> C'è un'importante rilettura che alcuni economisti stanno conducendo sul rapporto tra religione ed economia, tra sacro e profano, che vede uno snodo proprio nel Cinquecento, si veda L. Bruni, 2019.

<sup>16</sup> Della questione ha ampiamente riferito C. Valsecchi, 2000.

<sup>17</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae, Secunda Secundae*, qq. 23-46. M. Villey annotava che «l'opera di Tommaso è strettamente legata alla vita del suo tempo, più militante che contemplativa», Id., 1986, 105.

<sup>18</sup> Tommaso d'Aquino, *Summa theologiae, Secunda Secundae*, q. 32. L'individuo fa parte della città e il suo interesse deve essere subordinato a quello del tutto collettivo.

Si pensi alla grande riflessione teologica, avviata con la stagione patristica, che aveva messo in risalto nell'esegesi dei brani biblici, un aspetto più comunitario dell'elemosina: provvedere al bisognoso era la conseguenza della comune appartenenza degli uomini in Cristo, quali membra dello stesso corpo e tutti, poveri e ricchi, in quanto fratelli in Cristo e partecipanti della medesima natura avevano il dovere di condividere i beni tra i fratelli<sup>19</sup>. La comunione dei beni praticata dai primi cristiani e la loro redistribuzione all'interno della comunità avevano trovato un precipitato giuridico nel diritto della Chiesa, tanto da essere accolte nel *Decretum Gratianii* là dove era indicato «*Domini est terra et plenitudo eius. Pauperes et divites Deus de uno limo fecit, et pauperes et divites una terra subportat*»<sup>20</sup> ed era equiparato ad un *crimen*, ad un furto, negare beni agli indigenti da parte di coloro che ne avevano in abbondanza<sup>21</sup>. Tali impostazioni tornarono a circolare anche nell'Europa del Cinquecento, se solo si pensa che Annibale Caro nel 1569 dava alle stampe la traduzione in lingua toscana proprio delle *Due Orazioni di Gregorio Nazianzeno teologo e il primo Sermone di S. Cecilio Cipriano sopra l'elemosina*.

Ricco e gravido di sviluppi in tema di soccorso al bisognoso, con ricaduta diretta anche nel mondo del diritto, era stato l'insegnamento di Francesco d'Assisi, insegnamento che non aveva certo cessato di dispiegare la sua potenza ed incidere sulle coscienze. Per Francesco l'altro era un fratello, fatto a immagine e somiglianza di Dio e nell'ultimo e nel reietto, nel lebbroso, nel povero andava cercato ed amato il volto di Dio. Il distacco dai beni terreni in virtù del principio evangelico «*siete nel mondo ma non del mondo*» si accompagnava ad una scelta di povertà volontaria<sup>22</sup>. La mendicizia era condizione che andava vissuta e cercata<sup>23</sup>, poiché beato era colui che nulla possedeva<sup>24</sup> e

---

<sup>19</sup> In tal senso si muoveva l'insegnamento del vescovo Cecilio Cipriano in forza del quale ogni opera fatta al più povero dei fratelli era come se fosse stata fatta per lui, Cecilio Cipriano, ed. 1812, 162. Altrettanto Gregorio Nazianzeno reputava centrale l'amore per i poveri ricordando che «*Noi siamo tutti una sola cosa nel Signore, ricchi e poveri, schiavi e liberi, sani e malati; e unico è il capo da cui tutto deriva: Gesù Cristo. E come fanno le membra di un solo corpo, ciascuno si occupi di ciascuno, e tutti di tutti (...)*» e che in quanto membra di Cristo rispetto ai beni materiali era opportuno intraprendere due vie «*o dar tutte le nostre sostanze a Cristo per poter con la sua croce in collo seguir legittimamente lui; e più scarichi e spediti che possiamo, e da nessuna cosa ritardati volare alla superna patria; e con tutto quello che abbiamo guadagnarci solamente Cristo, esaltandone con l'umiltà, e facendone ricchi con l'impoverire: o veramente dobbiamo far parte con lui di quel che abbiamo; acciòchè l'aver nostro si santifichi in un certo modo col ben avere, e col comunicare con quelli che non hanno*». Gregorio Nazianzeno, ed. 1812.

<sup>20</sup> Gratianus, *Decretum*, Dist. VIII, *Quo iure*, vol. I, coll. 13-14. Su Graziano e la sua *Concordia discordantium canonum* definita composizione armonica delle dissonanze, volta a creare un ordine dove le particolarità sono comprese e non si dissolvono, si rinvia P. Grossi, 2006; D. Quagliani, 2002; P. Landau, 22-54; G. Minnucci, 2012, 74-77.

<sup>21</sup> Gratianus, *Decretum*, P I, Dist. XLVII, can. 8, *Sicut ii*. Non è questa la sede per affrontare la complessa elaborazione che la canonistica medievale fece della condivisione dei beni, del loro uso, della legittimità della proprietà. Utile il rinvio allo studio di G. Couvreur, 1961.

<sup>22</sup> Sulla configurazione della povertà come volontaria nel francescanesimo si rimanda agli studi di G. Tarello, 1966; Id., 1964; V. Piergiovanni, 2012; G. Todeschini, 2004.

<sup>23</sup> Pietro degli Olivi già sul finire del Duecento distingueva tra povertà come scelta e la mendicizia oziosa o degrado morale scaturito dalla miseria, così G. Todeschini, 2007, 223.

l'elemosina andava non solo distribuita, ma richiesta perché era l'eredità lasciata ai poveri da Cristo.

Teologia tomista e francescana, recupero della patristica, esperienze mistiche e di religiosità sia all'interno degli ordini religiosi che tra i laici, istanze riformiste protestanti e Controriforma davano luogo ad un quadro religioso poliedrico dove potevano convivere ed intersecarsi giustificazioni teologiche in tema di soccorso al bisognoso e di elemosina diverse fra loro o comunque tese ad accentuare, come le pagine di Menochio attestano, alcuni aspetti in luogo di altri, suscettibili di tradursi in una diversa lettura giuridica ed in diverse soluzioni in *civilibus et in criminalibus*.

Quel che rileva e va precisato è che nel giureconsulto pavese la prospettazione del tema in un orizzonte teologico non era una remissione tacita o scontata a delle verità di fede, ma informava e legittimava l'impostazione di fondo, che emergeva nelle singole *quaestiones*, in forza della quale solo i mendicanti invalidi erano meritevoli di essere soccorsi e di ricevere l'elemosina. Il ricco di beni terreni trovava nel povero invalido uno strumento per arricchirsi anche spiritualmente e, per converso, il povero di beni terreni, ricevendo soccorso, era da pungolo e stimolo per l'elevazione spirituale del ricco. Il rilievo alla dimensione spirituale e l'attenzione al valore salvifico del soccorso al mendicante, dunque, innervava profondamente l'impianto argomentativo giuridico ed, al contempo, era da supporto nel tracciare lo statuto ontologico, prima ancora che giuridico, del mendicante.

### **3. Il corpo tra invalidità ed ostentazione**

Se l'elemosina praticata nei confronti dei soli mendicanti invalidi era pia e meritoria, si trattava di chiarire chi dovesse essere reputato invalido. Menochio si rifaceva alla definizione riportata nella Costituzione degli Imperatori Graziano, Valentiniano II e Teodosio del 382 nota anche come *Lege Unica Cod. de mendic. valid.*, riportata nel Codice Teodosiano al libro 4 Titolo 18, in forza della quale i mendicanti invalidi erano i deboli e gli infermi che non potevano attendere ad un lavoro perché inidonei, così da dipendere da altri per il loro mantenimento<sup>25</sup>.

Circa l'individuazione della condizione di debolezza ed infermità, il giureconsulto pavese ammetteva, tuttavia, che il diritto non poteva dare criteri e parametri certi poiché, trattandosi di qualità strettamente personali, ogni caso andava valutato singolarmente, rimettendo l'indagine all'apprezzamento del giudice, all'*arbitrium*

---

<sup>24</sup> Sul contributo del francescanesimo all'elaborazione di nuove categorie del diritto si veda P. Grossi, 1972 ed Id., 1992, 183-189. Si rimanda altresì al volume curato da A. Cernigliaro, 2010 ed in particolare ai contributi di A. Bartocci, M. Pignata, C. M. Spadaro. Utile altresì A. Bartocci, 2009.

<sup>25</sup> Così stabiliva Cod. Teod., IV, XVIII «*Cunctis adsatim, quos in publicum quaestum incepta mendicitas vocavit, inspectis exploretur in singulis et integritas corporum et robur annorum, adque ea inertibus et absque ulla debilitate miserandis necessitas inferatur (...)*».

*iudicis*<sup>26</sup>. Quale fosse la natura e la latitudine di quest'arbitrio del resto Menochio lo aveva già chiarito, nella quaestio VI, *De arbitrii speciebus et earum divisione*, distinguendo tra *arbitrium plenum et liberum*, al quale ricorrere in quattro specifici casi<sup>27</sup>, ed *arbitrium regulatum*, da *iure, ratione e aequitate*<sup>28</sup>. Era dunque un potere quello rimesso al giudice ancorato a parametri esterni, in particolare a ragione ed equità, che dovevano guidarlo nella qualificazione della fattispecie, nella lettura delle prove, nella decisione finale<sup>29</sup>.

Nel caso di specie, la discrezione lasciata al magistrato nel vagliare la sussistenza dell'infermità poteva essere guidata da evidenze fisiche, quali le storpiature e le deformazioni procurate dal mendico sul proprio corpo e su quello dei propri figli per suscitare commiserazione. Una pratica questa che, addirittura, era stata oggetto di una certa letteratura, fiorita sul finire del Quattrocento, che descriveva e suggeriva le arti per camuffare lo stato di salute e palesare infermità che rendessero più credibile l'andare per questue<sup>30</sup>.

La trattatistica giuridica in tema di peste, comparsa a partire dagli anni Trenta del Cinquecento<sup>31</sup>, aveva ulteriormente accentuato il disvalore nei confronti di coloro che mendicavano tra le mura della città, e, massimamente, nei confronti di coloro che alteravano ed occultavano il proprio corpo sano, considerati vettori del morbo al pari di meretrici e lenoni.

Gianfrancesco Sannazari della Ripa, nel suo *Tractatus de peste*<sup>32</sup>, a cui Menochio riservava in più di un'occasione l'onore della citazione nel *casus*, sollecitava una maggiore vigilanza da parte della città verso quei mendicanti validi «*qui morbum introducunt, introductumque nutriunt, dum vagantur, dum singulos urbis angulos circumeunt, dum se ingurgitant dum turpiter vitam agunt*»<sup>33</sup>. Precisava che dovevano adottarsi misure severissime, ad arbitrio del giudice, nei confronti di coloro che «*utuntur herbis et suppositoriis, quibus sibi faciant tibias vel manus intumescere ut claudi vel manibus*

---

<sup>26</sup> Con riferimento al contesto giuridico della Lombardia spagnola, scorrendo in ordine allo *status* delle *miserabiles personae*, è stato osservato che la dottrina preferiva ricorrere a elenchi esemplificativi o rimettersi all'arbitrio del giudice piuttosto che fare sforzi definitori, così G.P. Massetto, 1985, 210-211.

<sup>27</sup> J. Menochio, 1569, *Quaestio* VI, 1-5.

<sup>28</sup> Idem, *Quaestio* VI, 6.

<sup>29</sup> Sul tema dell'*arbitrium iudicis* in età moderna cfr. M. Meccarelli, 1998, segnatamente per gli aspetti legati alle pagine 15 e ss., 97 e ss., 279 e ss.; G. Rossi, 2012; G. Di Renzo Villata, 2008, 15-76.

<sup>30</sup> Il *Liber vagatorum* in area tedesca, pubblicato nel 1528 con prefazione di Martin Lutero che avvertiva «affinché gli uomini possano vedere e comprendere quanto potentemente il demonio governa il mondo», lo *Speculum cerretanorum* di Teseo Pini e *Il vagabondo ovvero la Sferza de' biandanti e vagabondi* del Friaroro erano esempi di una letteratura recante linguaggi, gesti, e condotte dei mendicanti o viandanti. Sulla letteratura picaresca si veda la ricca *Introduzione* di P. Camporesi, 2003.

<sup>31</sup> M. Ascheri, 1997, ed Id. 2020.

<sup>32</sup> Sul giurista pavese, insegnante ad Avignone, si veda M. Ascheri, 1970, nonché Id., 1997.

<sup>33</sup> G.F. Ripa, 1598, 165.

*contracti*»<sup>34</sup> così ostentando false deformità e, quel che più è grave, facendole ostentare anche ai propri figli. Ammoniva il Ripa che nessuno è «*dominus membrorum suorum*»<sup>35</sup>.

Parimenti, Girolamo Previdelli nel suo *De peste et eius privilegiis* terminato nel luglio 1523 e pubblicato nel 1524<sup>36</sup>, destinato ad essere raccolto nel *Tractatus universi iuris*<sup>37</sup>, vasta enciclopedia giuridica alla cui curatela risulta avesse lavorato anche Menochio, precisava che andavano perseguiti, al pari dei falsari, coloro che, al fine di estorcere elemosina, «*fingentes se esse leprosas fucatis coloribus cum non sint*»<sup>38</sup>.

L'orientamento a trattare come falsari i mendicanti che si mostravano in pubblico pallidi, a causa di trucchi artificiali, fingendosi infermi, annotava Menochio, era già stata espressa da Lapo da Castiglionchio nelle sue *Allegationes*<sup>39</sup>. Il canonista aveva, peraltro, distinto l'ipotesi in cui il mendicante si fingeva infermo mostrandosi in pubblico pallido, dall'ipotesi in cui, deturpandosi, si fingeva lebbroso: in tale ultimo caso si versava, a detta del canonista, in un crimine di furto e rapina poiché veniva raggirata e truffata l'anima dei fedeli, mossi a pietà da tal vista.

Il corpo, dunque, nel suo aspetto e nella sua ricercata deformazione, era il primo criterio valevole per individuare la legittimazione del povero a mendicare<sup>40</sup>. La sua descrizione, pur nella ricorrenza di alcuni consolidati *topoi* quali il pallore, l'andamento claudicante, gli arti deformati svolgeva un ruolo fondamentale nella caratterizzazione dell'identità del mendicante.

Va aggiunto un ulteriore tassello che emerge con evidenza dalla teorica del maestro pavese.

L'infermità corporea, da sola, non bastava per reputare il mendicante un invalido «meritevole». Il malato, lo storpio, il cieco, l'infermo non dovevano disporre di alcun mezzo per poter sopravvivere. L'indigenza, intesa come indisponibilità di ogni bene materiale utile al sostentamento per cause fisiche, era la seconda *conditio*, necessaria per poter esercitare la questua. Si poneva certo il problema di individuare quando si fosse in presenza di un soggetto indigente, quali criteri applicare. Menochio, in un *casus* a cui aveva lavorato in precedenza, si era già occupato di definire «*quis dives, quis pauper et quis inops*», dando atto che tra i giureconsulti era aperta la controversia in ordine a chi potesse essere definito povero e chi ricco<sup>41</sup>. A fianco di coloro che optavano per criteri monetari (cinquanta coronati oppure 100 aurei) il giureconsulto risolveva che «*in tanta*

---

<sup>34</sup> Ibidem, 173.

<sup>35</sup> Questa concezione verrà ribaltata con l'apporto dei teologi giuristi della Scuola di Salamanca e l'individuo diverrà «proprietario di sé stesso». Sul tema si rimanda a P. Grossi, 1973 nonché a G. Alessi, 2006, 55 e ss..

<sup>36</sup> Sul Previdelli si rimanda alle pagine di M. Ascheri, 1997, 165 e ss.

<sup>37</sup> A. Padoa Schioppa, *Storia del diritto*, op. cit., 286.

<sup>38</sup> G. Previdelli, ed. 1584.

<sup>39</sup> Lapo da Castiglionchio, ed. 1509, XVIII.

<sup>40</sup> Un'interessante lettura del corpo come «luogo di esistenza dei segni tracciati dalle tecniche e dalle pratiche del diritto» si ha in F. Migliorino, 2008. Sulla necessità di una storia sul corpo, nella sua spazialità e nella realtà, si rimanda a J. Le Goff, 2003.

<sup>41</sup> J. Menochio, 1569, Casus LXV, Lib. II.

*perplexitate recepta fuit illa opinio hoc totu esse iudicis arbitrio*» al quale giudice andava rimessa la discrezionalità, viste le qualità delle singole persone, di giudicare se si fosse in presenza di un povero o di un ricco. Se la distinzione poteva avere un immediato riflesso a livello giudiziario, sia sul fronte delle testimonianze, che dei privilegi processuali concessi ai *pauperes*, nondimeno la stessa poteva costituire una legittimazione a rimettere ancora una volta al giudice la decisione sulla sussistenza o meno di una condizione di indigenza.

La mendicizia poteva, dunque, essere tollerata ove la povertà era imposta da uno stato di necessità, a sua volta causata o accompagnata da un corpo debilitato.

La distinzione che si era andata accentuando tra una povertà ricercata e desiderata ed una povertà dettata da una condizione di necessità, esterna alla *voluntas*, era andata consolidandosi anche nella dottrina giuridica cinquecentesca. E' forse il caso di ricordare l'influenza esercitata dal trattato *De subventione pauperum* di Juan Luis Vives che, pubblicato nella sua *editio princeps* nel 1526 e destinato sin da subito ad avere ampia diffusione e fama in tutta Europa, se da un lato prospettava la povertà spontanea, non volontaria, come una sorta di stato alla quale doveva essere posto rimedio con una serie di provvedimenti pratici e con la creazione di strutture assistenziali efficaci ed organizzate, dall'altra evidenziava che colui che riceveva soccorso doveva tenere un comportamento irreprensibile, sopportando con animo rassegnato ed accettando la povertà come dono di Dio<sup>42</sup>.

Il canonista Guillaume Le Rouille nel suo *Iustitia et iniustitia* aveva puntualizzato che la povertà desiderata quale condotta di vita andava distinta dalla povertà dettata da uno stato di necessità, anche denominata mendicizia, che consiste nello stendere la mano per invocare l'elemosina, ma avvertiva che se costoro potevano disporre di beni propri peccavano gravemente nel richiederla<sup>43</sup>.

In forza di ciò, Menochio, aderendo ad un'impostazione dottrinale pressoché unanime e richiamandosi all'autorità di Pierre Grégoire, teneva distinta la mendicizia e la richiesta di questua praticata dagli appartenenti agli Ordini Religiosi Mendicanti ed ai luoghi pii, da quella praticata da chi versava in condizioni di bisogno. La mendicizia delle persone religiose trattandosi di un voto, di una scelta consapevole e volontaria e non di ozio e inerzia, era consentita. In linea con quanto deciso dal Concilio di Trento nella sessione del 16 giugno 1562 che aveva interdetto l'ufficio dei *quaestores eleemosinarum* al fine di far cessare lo scandalo che si generava tra i fedeli<sup>44</sup>, il giureconsulto precisava che solo domenicani, francescani, agostiniani e carmelitani potevano dedicarsi alla questua.

---

<sup>42</sup> J. L. Vives, 1526, nell'edizione curata da A. Saitta, 1973, 21. La fortuna di Luis Vives è andata oltre il tempo della sua pubblicazione ed è stata presa a riferimento ogni qualvolta si trattava di concepire un intervento organizzato contro la povertà. Su L. Vives, ci si limita a segnalare nella vasta letteratura dedicatagli S. Langella, 2016; M. R. Di Simone, 2018, che ricostruisce il dibattito tra L. Vives e Domingo De Soto; A. Saitta, 1973, I-LXXXV.

<sup>43</sup> G. Le Rouille, ed. 1584, T. 1, 376.

<sup>44</sup> La Chiesa in più concili sin dal 1215 era intervenuta per sorvegliare che la pratica non si tramutasse in abuso. Così riferisce nel Concilio di Trento, seduta del 16 giugno 1562.

#### 4. La voluntas

I due poli, infermità corporale ed indigenza necessitata, entro i quali la mendicizia era tollerata, pur rimessi all'*arbitrium iudicis* nella valutazione della loro concreta sussistenza, non lasciavano spazio ad ipotesi diverse.

La dottrina del diritto comune, in ciò riprendendo il tardo diritto romano, aveva adottato la categoria dei «mendicanti validi» per inquadrarvi e classificarvi tutti coloro che potevano procurarsi di che vivere con il proprio lavoro, ma volendo vivere nell'ozio e con i beni altrui si dedicavano alla questua<sup>45</sup>.

La condotta veniva bollata illecita dal giureconsulto pavese per due ordini di ragioni tra loro connesse e che andavano direttamente ad investire la sfera del *iustum*: l'ingiustizia perpetrata verso i veri bisognosi e il pericolo per il bene pubblico.

Il disvalore e l'indignazione verso coloro che mendicavano, pur essendo *validi*, perché si riteneva sottraessero risorse destinate a chi si trovava nell'effettivo bisogno aveva radici ben lontane. I Padri della Chiesa avevano apertamente condannato l'atteggiamento di coloro che carpiavano quanto destinato ad altri, come testimonia un passo di Ambrogio che nel *De officiis ministrorum* trattando dei modi di gestire le liberalità denunciava che «*Veniunt validi, veniunt nullam causam nisi vagandi habentes et volunt subsidia evacuare pauperum, exinanire sumptum nec exiguo contenti maiora quaerunt, ambitu vestium captantens petitionis suffragium et natalium simulantione licitantes incrementa quaestuum*»<sup>46</sup>.

Se la possibilità di erodere la disponibilità beni si collocava in una sfera di confine che andava ad investire anche la morale, era la protezione della comunità contro forme di inoperosità l'urgenza e la priorità più sentita.

Avvertiva Menochio che non v'era nulla di più pestilenziale ed ingiusto che lasciare liberi di questuare uomini sani che sapevano di poter contare su di un pane senza alcun minimo sforzo.

Lo aveva già precisato nella *quaestio* n. CLXXXVII Tommaso d'Aquino, dissertando sulle azioni umane che conducono al fine ultimo che è la beatitudine, indicando come illecita la condizione di mendicizia indotta dal desiderio di procurarsi beni e di divenire ricco senza lavorare. Nella teorica dell'Aquinate il lavoro assolveva sì alla funzione di sostenere colui che non aveva ricchezze o mezzi propri, ma altrettanto era mezzo che distoglieva dall'ozio, causa di molti mali, frenava le cupidigie e consentiva di soccorrere con l'elemosina chi si trovava in condizioni di necessità<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Menochio si rifaceva all'interpretazione data da Accursio in *d.l.unica in verbo, inertibus. C.de mend.validis*.

<sup>46</sup> Ambrogio, *De officiis ministrorum*, Liber II, cap. 76.

<sup>47</sup> Tommaso d'Aquino, *Sec. Secundae*, n. CLXXXVII.

Pierre Grégoire e Ludovico Peguera, a loro volta indicati da Menochio, venivano invocati a sostegno di tale impostazione.

Il giurista tolesano, nel trattare l'ozio quale crimine, aveva premesso una compiuta teorica sul valore del lavoro, giustificandolo sia con fonti bibliche che della letteratura greca e romana<sup>48</sup>. L'uomo, sosteneva Pierre Grégoire, era nato per lavorare e una vita piena e felice non poteva essere trascorsa che lavorando. «*Labores manuum tuarum quae manducabis, beatus es et bene tibi erit*». L'operosità si traduceva in una sorta di condizione beata che avrebbe dato prosperità in terra e benevolenza presso Dio. Al contrario, una condotta di vita trascorsa *nihil agendo, inutilia o male agendo*, si qualificava come peccaminosa per un cattivo uso del tempo di cui ciascun uomo disponeva in modo irreversibile.

Il consigliere reale di Catalogna, Luis de Peguera, che collocava e trattava la materia della mendicizia tra quelle criminali inserendola tra i primi capitoli delle sue *Quaestiones Criminales, frequentiores*, precisava che se il *princeps* non poteva vietare ciò che era consentito dalla legge divina, tuttavia, ben avrebbe potuto punire tutti i casi in cui illecitamente si ricorreva alla *mendicitas* per ozio, o per evitare di lavorare, ripercorrendo le argomentazioni già esposte dall'Aquinate<sup>49</sup>.

Si potrebbe riportare, *ad adiuvandum*, l'opinione del giureconsulto Martinus Ravaudus che nel suo *Speculum iudicum* si scagliava contro coloro che simulavano un fisico debilitato ed impotente ritenendoli facinorosi e dediti al lusso ed all'ignavia, proponendo di adibirli a servizio d'altri affinché non consumassero i loro giorni inutilmente mendicando<sup>50</sup>.

Il binomio lavoro/ozio, dove il primo era configurato in una dimensione positiva quale strumento per produrre ricchezza ed il secondo in un'accezione negativa e subalterna, andava strutturandosi anche nella dottrina giuridica. Un processo di distinzione e costruzione della dottrina in tema di lavoro che avrebbe portato nel corso dell'età moderna a demonizzare il tempo trascorso senza un'occupazione come un furto, una rapina ai danni della comunità.

---

<sup>48</sup> Pierre Grégoire, 1582, liber XV, cap. 28. In un corposo capitolo del suo *Syntagma* nel quale aveva classificato con particolare dovizia i luoghi pii e gli uomini che erano preposti a reggerli aveva precisato che solo i debilitati, i mutilati e i poveri invalidi per il lavoro che nessun bene avevano né potevano avere, dovessero essere considerati mendicanti veri. Aveva poi dato conto di una serie di legislazioni coeve e non che avevano proibito ai mendicanti di mendicare nella città, ivi compresa quella di Carlo V del 1548. Su Pierre Grégoire si rimanda a C. Pedrazza Gorlero, 2012 che ne ha messo in evidenza la «spiccata curiosità onnivora e l'esposizione ricca ed enciclopedica».

<sup>49</sup> L. Peguera, 1590, 4, n. 8.

<sup>50</sup> M. Ravaudus, 1584, f. 86.

## 5. // crimen

Quali provvedimenti avrebbero dovuto essere predisposti nei confronti di coloro che, pur sani e nelle condizioni di poter lavorare, si dedicavano alla questua?

Menochio non aveva dubbi in proposito. La soluzione era la punizione delle condotte. Colpevoli agli occhi della *civitas* di non impiegare utilmente le loro forze ed il loro tempo, di sottrarre cibo a chi ne aveva autentica necessità riempiendo le strade e confondendo gli elemosinanti, ed in taluni casi di ricorrere ad artefici e raggiri per simulare una condizione di necessità, i mendicanti dovevano essere condannati alla stregua di altre figure criminali.

Si trattava di stabilire quali pene dovessero essere loro comminate.

Nel quadro variegato e multiforme delle legislazioni locali, che andavano intrecciandosi con le disposizioni di diritto comune, Menochio non orientava la sua *opinio* verso alcun regime sanzionatorio di quelli sino ad allora conosciuti, ma si limitava ad offrirne una disamina a partire dalla legislazione tardoantica.

La *Lege unica de mendicantibus non invalidis* rappresentava la prima normazione volta a colpire le forme di mendicizia «false». Esperita una procedura di accertamento sul corpo del mendicante al fine di accertare integrità e forza, se si scopriva che era sano andava consegnato a colui che lo aveva denunciato affinché divenisse suo colono se di condizione libera o suo schiavo se di condizione servile. Il giureconsulto pavese riportava le opinioni interpretative conformi, date da Enrico da Susa nella sua *Summa in de natis ex libero ventre*, nonché da Guillaume Benoit nelle sue *Repetitiones* che aveva tuttavia puntualizzato che il colonato perpetuo era previsto come pena solo per coloro che frodavano elemosine pubbliche e non per coloro che questuavano di casa in casa, stimati per la verità in numero molto esiguo.

Menochio dava atto che la pena del colonato non era stata recepita nell'uso se non forse in Gallia. Già, infatti, con Giustiniano la disciplina era mutata. Istituyendo la figura del questore, con l'incarico specifico di indagare la provenienza di chi entrava in città e le ragioni che lo determinavano a farlo, l'Imperatore aveva stabilito che, qualora questi soggetti vaganti, cercavano vitto in città o intendevano compiere male azioni, se ne veniva accertata la sanità del corpo e l'attitudine al lavoro, dovevano essere rimandati al padrone se schiavi, mentre se liberi rimandati nelle loro città di provenienza. Se colui che vagava per la città era originario della stessa doveva essere avviato ai lavori pubblici «*ad meliorem mutare vitam*» ed, ancora, se rifiutava tale impiego doveva essere espulso dalla città affinché l'inerzia non si tramutasse in atti illeciti. Era consentito agli anziani e agli infermi di permanere nella città senza recar molestia e vivere con il soccorso da chi ne era mosso a pietà<sup>51</sup>. Un'espulsione dalla città che rimandava all'immagine platonica del mendicante che in un *climax* progressivo negativo doveva essere cacciato dalla piazza,

---

<sup>51</sup> *Authenticæ seu Novellæ Constitutiones*, Tit. IX, Novella LXXX, *De quaestore*, cap. I-II-III-IV.

dalla città, da tutta la regione, mandato fuori confine «*ut ab huiusmodi animali omnino universa regio munda sit*»<sup>52</sup>.

Riferendo quanto riportato da Luis Peguera e Pierre Gregoire, Menochio rilevava che la mondatura e la purificazione della città, che non poteva tollerare tra le sue mura dei nullafacenti, era preoccupazione ricorrente nelle disposizioni delle antiche leggi franche «*mendici vagari per regiones non permittuntur: suos pauperes quaelibet civitas alito: illis nisi manibus operentur nullus quidquam dato*». Non solo. Il Senato di Parigi aveva vivamente raccomandato che tutti i mendicanti privi d'arte dovessero essere impiegati in lavori pubblici utili alla città, alla pulizia delle fogne, alla costruzione delle strade, in altri termini in quei lavori per i quali non era richiesta un'elaborazione intellettuale<sup>53</sup>.

Espulsione dalla città e adibizione a lavori utili, riportava Menochio, erano rimedi riconosciuti anche dal diritto comune, secondo l'opinione espressa anche dal Ripa nel *Tractatu de peste*.

E tuttavia i provvedimenti non interessavano i nobili caduti in disgrazia e costretti a chiedere soccorso in quanto non capaci a svolgere lavori manuali. Osservava Menochio esservi grande dignità in chi arrossiva e di nascosto chiedeva elemosina in pubblico, al punto che tale condotta non generava pena alcuna. Il disvalore sino a tradursi in pena colpiva, pertanto, solo coloro che erano di umili origini, non anche i nobili: le qualità personali erano causa esimente l'applicazione della pena.

Non mancava il giureconsulto pavese di volgere uno sguardo alla legislazione contro i mendicanti coeva che, avviata qualche decennio prima da Carlo V, sarebbe stata una costante nei decenni a venire. I mendicanti sani non potevano essere tollerati, le strade della città dovevano essere lasciate libere dalle loro presenze ed i magistrati dovevano avviarli al lavoro ed impegnarli in qualche esercizio. Nascevano le case per i mendicanti, luoghi destinati ad accoglierli affinché esercitassero attività utili alla comunità guadagnandosi di che vivere e, annotava Menochio, già nel Ducato di Milano simile esperienza era stata avviata. In taluni casi, come in Catalogna, la punizione per coloro che venivano sorpresi a mendicare in piena salute era la fustigazione o il bando dalla provincia, in altri casi ancora la condanna alla galea.

La prospettiva che si andava aprendo era venata dalla convinzione che il falso mendicante era colui che disdegnava il lavoro, che rifiutava di impiegare le proprie forze per procurarsi di che vivere, preferendo pascere nell'ozio ed arricchirsi a scapito della comunità. La pena, quasi un contrappasso di dantesca memoria, doveva colpire il mendicante proprio là dove la sua volontà era refrattaria, costringendolo a quei lavori che aveva rifiutato ed educandolo, anche attraverso case di correzione, a rivedere la propria condotta e a guadagnarsi di che vivere con il sudore della propria fronte.

---

<sup>52</sup> Platone, Leggi, Lib. XII.

<sup>53</sup> G. Todeschini, 2007, mette in evidenza come il lavoro manuale fosse reputato infamante, 137-170.

## 6. Cenni conclusivi

Fernand Braudel constatava che «*sui poveri la storia getta ben poche luci ma essi sanno, a modo loro, attirare l'attenzione dei potenti di allora e di rimbalzo anche la nostra*»<sup>54</sup>.

Il mendicante rientra a pieno titolo tra quei poveri di cui la storia, anche giuridica, fatica a ritrovarne le tracce. Il ricorso all'*arbitrium iudicis* ed il costante richiamo alla tradizione giuridica, se, da un lato offrono un ancoraggio per delineare, o tentare di delineare, uno *status* ontologico e giuridico del mendicante, sia valido che invalido, per l'età moderna, dall'altra ci fan prendere coscienza di essere in presenza di identità sfuggenti i cui contorni sono pur sempre disegnati secondo la prospettiva di coloro che erano chiamati a giudicarli o a regolamentarne le condotte.

Soppesati, scrutati, valutati, giudicati per la loro corporeità imbarazzante e generatrice di sentimenti quali repulsione, disagio, odio, i mendicanti hanno rappresentato lo spazio fisico, e metafisico, in cui sono venuti a coagularsi atteggiamenti di segno opposto, di commiserazione e di ripulsa, di carità e di timore, che non hanno tardato a tradursi in divieti, esclusioni, espulsioni, condanne dei quali, nuovamente, si lamenta l'assenza o il nascondimento nelle fonti.

L'enorme sforzo ordinatorio compiuto da Jacopo Menocchio e dalla dottrina coeva nel sapere cogliere le ragioni ultime di una disciplina della mendicità in una dimensione che sapesse coniugare aspetti religiosi, etici, economici, sociali e giuridici ha il pregio di consegnarci uno spaccato vario e complesso su alcuni dei grandi snodi che hanno accompagnato la modernità giuridica, quali il dominio di sé, la proprietà dei beni, gli atti dispositivi del proprio corpo, il ruolo del lavoro nella costruzione di un proprio patrimonio e di una propria capacità nel porre in essere atti giuridicamente validi. Snodi e aspetti che meriterebbero di essere ulteriormente indagati sotto il cono prospettico offerto dalla mendicità e dalla povertà.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ALBINI Giuliana, 2016, *Poveri e povertà nel Medioevo*. Carocci Editore, Milano.

ALESSI Giorgia, 2006, *Il soggetto e l'ordine. Percorsi dell'individualismo nell'Europa moderna*. Giappichelli, Torino.

AMBROGIO, 1936, *De officiis ministrorum*, a cura di Domenico Bassi. Cantagalli, Siena.

---

<sup>54</sup> F. Braudel, 1976.

ASCHERI Mario, 1970, *Un maestro del mos italicus: Gianfrancesco Sannazari della Ripa (1480-c. 1535)*. Giuffrè, Milano.

ASCHERI Mario, 1989, *Tribunali, giuristi e istituzioni dal medioevo all'età moderna*. Il Mulino, Bologna.

ASCHERI Mario, 2020, *Rimedi contro le epidemie. I consigli di diritto europeo dei giuristi*. Aracne, Roma (ed. or. 1997, *I giuristi e le epidemie di peste (secoli XIV-XVI)*, Dipartimento di Scienze storiche, giuridiche, politiche e sociali, Siena).

BARTOCCI Andrea, 2010, «Tra povertà e proprietà: la riflessione di Bartolo sulla *novitas francescana*». In *I privilegi dei proprietari di nulla. Identificazioni e risposte nella società medievale e moderna. Convegno di studi Napoli, 22-23 ottobre 2009* a cura di Aurelio Cernigliaro, 103-114. Satura, Napoli.

BARTOCCI Andrea, 2009, *Ereditare in povertà. Le successioni a favore dei Frati Minori e la scienza giuridica dell'età avignonese (1309-1376)*. Jovene Editrice, Napoli.

BERETTA Cesare, 1990, «Jacopo Menochio giurista e politico». In *Bollettino della Società pavese di storia patria*, 90, 245-282.

BIROCCHI Italo, 2002, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*. Giappichelli, Torino.

BIROCCHI Italo, MATTONE Antonello (a cura di), 2006, *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX), Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004*. Viella, Roma.

BIROCCHI Italo, 2006, «La formazione dei diritti patri nell'Europa moderna». In *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX). Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004*, a cura di Italo Birocchi, Antonello Mattone, 17-71, Viella, Roma.

BRAUDEL Fernand, 1976, *Civiltà e imperi nel Mediterraneo nell'età di Filippo II*, vol. II. Einaudi, Torino.

BRUNI Luigino, 2019, *Il capitalismo ed il sacro*. Vita e Pensiero, Milano.

CAMPORESI Piero, 2003, «Introduzione». In Id. (a cura di), *Il libro dei vagabondi: Lo Speculum cerretanorum di Teseo Pini, Il vagabondo di Rafeale Frianoro e altri testi di furfanteria*, 1-169. Garzanti, Milano.

CASSI Aldo Andrea (a cura di), 2013, *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*. Rubbettino, Soveria Mannelli.

CASSI Aldo Andrea, 2013, «Il segno di Caino e i figlioli di Bruto. I banditi nella (della) *civitas* dell'Italia comunale e signorile tra prassi statutaria e *scientia juris*. In appendice lo Statuto dei malesardi di Brescia (1297)». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 79-105. Rubbettino, Soveria Mannelli.

CASSI Aldo Andrea, 2015, *Santa Giusta Umanitaria. La guerra nella civiltà occidentale*. Salerno, Roma.

CAVANNA Adriano, 1982, *Storia del diritto moderno. Le fonti e il pensiero giuridico.1*. Giuffré, Milano.

CAVINA Marco, 2015, «*Consilia*: il modello di Andrea Alciato. Tipologie formali e argomentative fra *mos italicus* e *mos gallicus*». In *Cliothemis. Revue électronique d'histoire de droit*, n. 8.

CECILIO CIPRIANO, 1812 (stampa), *Primo Sermone. Sopra l'elemosina*. In *Opere del commendatore Annibal Caro*. Milano.

CERNIGLIARO Aurelio (a cura di), 2010, *I privilegi dei proprietari di nulla. Identificazioni e risposte nella società medievale e moderna. Convegno di studi Napoli, 22-23 ottobre 2009*. Satura Napoli.

CERNIGLIARO Aurelio, 2013, «L'altro come specchio, il diverso come minaccia». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 13-44. Rubbettino, Soveria Mannelli.

COCCOLI Lorenzo, 2017, *Il governo dei poveri all'inizio dell'età moderna. Riforma delle istituzioni assistenziali e dibattiti sulla povertà nell'Europa del Cinquecento*. Jouvence, Milano.

CORTESE Ennio, 1964, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*. Giuffré, Milano, vol. II.

COSTA Pietro, 1999, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. Dalla civiltà comunale al Settecento*, vol. I. Laterza, Roma-Bari.

COSTA Pietro, 2013, «"Così vicino, così lontano". Il comune medievale e la sua "autonomia"». In *Quaderni Fiorentini*, n. 43, tomo II, 689-782.

COSTA Pietro, 2013, «La costruzione del nemico interno: una "costante" storica?». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 269-287. Rubbettino, Soveria Mannelli.

COUVREUR Gilles, 1961, *Les pauvres ont-ils des droits? Recherches sur le vol en cas d'extrême nécessité depuis la Concordia de Gratien (1140) jusqu'à Guillaume d'Auxerre*. Editrice Università Gregoriana, Roma.

DANI Alessandro, 2018, *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*. Editpress, Firenze.

DANI Alessandro, 2018, «Vagabondi, zingari e mendicanti nell'Italia di Antico Regime (secoli XVI-XVIII)». In *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, a cura di Agata C. Amato Mangiameli, Luigi Daniele, Maria Rosa Di Simone, Elda Turco Bulgherini, 200-211. Giappichelli, Torino.

DANUSSO Cristina, 2003, «La compartecipazione criminosa nel pensiero di Jacopo Menocchio». In *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, vol. I, 655-712. Giuffrè, Milano.

DI RENZO VILLATA Gigliola, 2006, «Tra "ius nostrum" e "ius commune". Il diritto patrio nel Ducato di Milano». In *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX) Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004*, a cura di Italo Birocchi, Antonello Mattone, 217-254. Viella, Roma

DI RENZO VILLATA Gigliola, 2008, «Tra *consilia*, *decisiones* e *tractatus*... le vie della conoscenza giuridica nell'età medievale». In *Rivista di Storia del diritto italiano*, LXXXI, 15-76.

DI SIMONE Maria Rosa, 2018, «I migranti nella dottrina giuridica europea di età moderna». In *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, a cura di Agata C. Amato Mangiameli, Luigi Daniele, Maria Rosa Di Simone, Elda Turco Bulgherini, 19-35. Giappichelli, Torino.

FIORAVANTI Marco, 2018, «La condizione giuridica di mendicanti e vagabondi nella Francia d’Ancien Regime». In *Immigrazione, marginalizzazione, integrazione*, a cura di Agata C. Amato Mangiameli, Luigi Daniele, Maria Rosa Di Simone, Elda Turco Bulgherini, 212-226. Giappichelli, Torino.

FRANCHI Luigi, 1925, «Memorie biografiche di Giacomo Menochio». In *Contributi alla storia dell’Università di Pavia*, 325-354. Tipografia Cooperativa, Pavia.

GARBELLOTTI Marina, 2013, *Per carità. Poveri e politiche assistenziali nell’Italia moderna*. Carocci, Roma.

GEREMEK Bronislaw, 1999, *Mendicanti e miserabili nell’Europa moderna (1350-1600)*. Laterza, Roma-Bari.

GEREMEK Bronislaw, 2001, *La pietà e la forza. Storia della miseria e della carità in Europa*. Laterza, Roma-Bari.

GRATIANUS, *Decretum totius propemodum iuris canonici compendium*, testo a stampa, 1560, Ausoult Jean, La Porte Hugues, Lugduni.

GREGORIO NAZIANZENO, ed. 1812, *Orazione prima. Dell’amore verso i poveri*, edizione a stampa del 1812. Milano.

GRÉGOIRE PIERRE, ed. 1582, *Syntagma iuris universi, pars secunda, liber XV*. Lugduni.

GROSSI Paolo, 1972, «*Usus facti*. La nozione di proprietà nella inaugurazione dell’età nuova». In *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, I, 287- 355.

GROSSI Paolo (a cura di), 1973, *La seconda scolastica nella formazione del diritto privato moderno. Incontro di studio, Firenze, 16-18 ottobre 1972*. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 1992, *Il dominio e le cose: percezioni medievali e moderne dei diritti reali*. Giuffrè, Milano.

GROSSI Paolo, 2006, *L’ordine giuridico medievale*. Laterza, Roma-Bari.

HOLTHOFER Ernst, 2001, voce «Menocchio (Menochius) Jacopo, (1532-1607)». In *Juristen. Ein biographisches Lexicon Von der Antike-bis zum 20. Jahrhundert, herausgegeben*, a cura di Michael Stolleis, 423-424. Beck, München.

LANDAU Peter, 2008, «Gratian and the Decretum Gratiani». In *The history of medieval canon law in the classical period, 1140-1234: from Gratian to the decretals of pope Gregory IX*, a cura di Wilfried Hartmann, Kenneth Pennington, 22-54. Catholic University of America Press, Washington D.C..

LANGELLA Simona, 2016, «Istituzionalizzazione e controllo della povertà nel *De subventione pauperum* di Luis Vives». In *Quaderni materialisti* n. 15, *I poveri e la povertà*, 39-52, Mimesis, Milano.

LAPO da Castiglionchio, ed. 1509, *Allegationes*. Tridinii, Ferraris.

LE GOFF Jacques, *Il corpo nel Medioevo*, 2003. Laterza, Roma-Bari.

LE ROUILLE Guillame, 1584, «De iustitia et iniustitia». In *Tractatus universi iuris*, tomo I, f. 371-386. Societas Aquilae se renovantis, Venetiis.

LUONGO Dario, 2013, «Vagabondi e *miserabiles personae*: strategie di esclusione e di integrazione nella Napoli d'Antico Regime». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 161-245. Rubbettino, Soveria Mannelli.

MASSETTO Gian Paolo, 1985, *Un magistrato e una città nella Lombardia spagnola. Giulio Claro pretore a Cremona*. Giuffré, Milano.

MENOCHIO Jacopo, 1569, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, libri duo, apud Io. Baptista Somaschum et Fratres, Venetiis.

MENOCHIO Jacopo, 1600, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, libri secundi, centuria sexta, nuperrime edita, CaesarAugustae, apud Angelum Tavanum.

MECCARELLI Massimo, 1998, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*. Giuffré, Milano.

MECCARELLI Massimo, 2016, «Pensare la legge nel tempo dell'autonomia del diritto. Esperienze medievali e moderne», in *Le legalità e le crisi della legalità*, a cura di Claudia Storti, 127-157. Giappichelli, Torino.

MIGLIORINO Francesco, 2008, *Il corpo come testo. Storie del diritto*. Bollati Boringhieri, Torino.

MINNUCCI Giovanni, 2012, *Graziano*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava Appendice. Diritto. Vol. 8, a cura di Paolo Cappellini, Pietro Costa, Maurizio Fioravanti, Bernardo Sordi, 74-77. Istituto dell'Enciclopedia Italiana - Treccani, Roma.

MOLLAT Michel, 1978, *Les pauvres au Moyen Age. Étude sociale*. Hachette, Parigi.

MOLLAT Michel, 2001, *I poveri nel Medioevo*. Roma-Bari Laterza.

PADOA SCHIOPPA Antonio, 2016, *Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all'età contemporanea*, II ed.. Il Mulino, Bologna.

PALETTI Federica, 2013, «*Pauperes* e forestieri di mala qualità nella Terraferma veneta tra '500 e '600». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 141-160. Rubbettino, Soveria Mannelli.

PALETTI Federica, 2018, *Lo status di forestieri e miserabiles personae nella Terraferma veneta del Cinquecento. Il caso di Brescia*. Mantova, Universitas Studiorum.

PEDRAZZA GORLERO Cecilia, 2012, *Immagini dell'ordo iuris. Ars e methodus nella riflessione di Pierre Grégoire (1540-1597)*. Giappichelli, Torino.

PEGUERA Luis, ed. 1590, *Quaestiones criminales in actu practico, frequentiores et maxime conducibiles*, apud Damianum Zenarium, Venezia.

PENE VIDARI Gian Savino, 2006, «Legislazione e giurisprudenza nel diritto sabauda». In *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX) Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004*, a cura di Italo Birocchi, Antonello Mattone, 201-216. Viella, Roma.

PETRONIO Ugo, 1981, «La burocrazia patrizia nel Ducato di Milano nell'età spagnola (1561-1706)». In *L'educazione giuridica, IV. Il pubblico funzionario: modelli storici e comparativi*, a cura di A. Giuliani, N. Picardi, 253-273, t. I. Libreria Editrice Universitaria, Perugia.

PIERGIOVANNI Vito, 2012, «Un medioevo povero e potente: a proposito di "profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockam"». In *Id.*, in *Norme, scienza e pratica giuridica tra Genova e l'Occidente medievale e moderno*, Atti della società ligure per la storia patria, Vol. LII (CXXVI), Genova, 605- 616.

PIGNATA Marianna, 2010, «La *paupertas* come *libertas dominandi*: Pietro di Giovanni Olivi e il *Tractatus de usu paupere*». In *I privilegi dei proprietari di nulla. Identificazioni e risposte nella società medievale e moderna. Convegno di studi Napoli, 22-23 ottobre 2009*, a cura di Aurelio Cernigliaro, 73-87. Satura, Napoli.

PLATONE, 2019, *Le leggi*. In *Opere complete*, vol. VII, Editori Laterza. Roma-Bari.

POLITI Giorgio, Rosa Mario, Della Peruta Franco (a cura di), 1982, *Timore e carità. I poveri nell'Italia moderna*. Annali della Biblioteca statale e libreria civica di Cremona, Cremona.

PREVIDELLI G., 1584, «De peste et eius privilegiis». In *Tractatus universi iuris*, tomo XVIII, 171-187. Societas Aquilae se renovantis, Venetiis.

PULLAN Brian, 1994, *Poverty and Charity: Europe, Italy, Venice, 1400-1700*. Variorum, Aldershot.

QUAGLIONI Diego, 2002, *Graziano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*. Istituto della Enciclopedia Italiana, 59° vol., Roma, *ad vocem*.

RAVAUDUS Martinus, 1584, «Speculum iudicum». In *Tractatus universi iuris. De iudiciis*, tomo III, parte prima, f. 84-87. Societas Aquilae se renovantis, Venetiis.

RIPA Giovanfrancesco, ed. 1598, *Tractatus de peste*. Lipsiae.

ROSSI Giovanni, 2012, «La forza del diritto: la *communis opinio doctorum* come argine all'*arbitrium iudicis* nel processo della prima età moderna». In *Il diritto come forza. La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età moderna*, 33-61, a cura di Alberto Sciumè. Giuffrè, Milano.

SAITTA Armando, 1973, Introduzione a *De subventione pauperum*, I-LXXXV. Nuova Italia, Firenze.

SAVELLI Rodolfo, 2011, *Censori e giuristi. Storie di libri, idee e costumi (sec. XVI-XVII)*. Giuffrè, Milano.

SPADARO Carmela Maria, 2010, «*Paupertas regit iura regni*». In *I privilegi dei proprietari di nulla. Identificazioni e risposte nella società medievale e moderna. Convegno di studi Napoli, 22-23 ottobre 2009*, 89-102. Satura, Napoli.

STORTI Claudia, 2012, «Alcune considerazioni sul trattamento dello straniero in età medievale e moderna». In *Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione* a cura di Massimo Meccarelli, Paolo Palchetti, Carlo Sotis, 123-148. Eum Macerata.

STORTI Claudia, 2013, «Motivi e forme di accoglienza dello straniero in età medievale». In *Ai margini della civitas. Figure giuridiche dell'altro tra medioevo e futuro*, a cura di Aldo Andrea Cassi, 61-78. Rubbettino, Soveria Mannelli.

TARELLO Giovanni, 1964, «Profili giuridici della questione della povertà nel francescanesimo prima di Ockam», In *Scritti in memoria di Antonio Falchi*, 338-448. Giuffré, Milano.

TARELLO Giovanni, 1966, *Povertà (La questione della)*. In *Novissimo Digesto Italiano*, vol. XIII, 520-523. Utet, Torino.

TOMMASO D'AQUINO, 2019, *Summa theologiae, Secunda Secundae*. Edizione a cura di Città Nuova, Roma.

TODESCHINI Giacomo, 2004, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società di mercato*. Il Mulino, Bologna.

TODESCHINI Giacomo, 2007, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*. Il Mulino, Bologna.

VALESCCHI Chiara, 1994, «L'istituto della dote nella vita del diritto del tardo Cinquecento: i consilia di Jacopo Menochio». In *Rivista di Storia del diritto italiano*, 67 (1994), 205-282.

VALESCCHI Chiara, 2000, «Jacopo Menochio e il giurisdizionalismo tra Cinque e Seicento». In *Studia Borromaica*, 14, 93-116.

VALESCCHI Chiara, 2009, *Menochio Giacomo (ad vocem)*. In *Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 73, 521-524. Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma.

VALESCCHI Chiara, 2013, *Menochio, Jacopo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da Italo Birocchi, Ennio Cortese, Antonello Mattone, Marco Nicola Miletta, 1328-1330. Il Mulino, Bologna.

VILLEY Michel, 1986, *La formazione del pensiero giuridico moderno*. Jaca Book, Milano.

VIVES Juan Luis, 1526, *De subventione pauperum*, nell'edizione curata da Armando Saitta, 1973. Nuova Italia, Firenze.